



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 8 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2017/213 CC NAS RG del 05.08.2017

Il Commissario

Visto il verbale dell'ispezione igienico-sanitario del 15.07.2017, effettuata da personale del Comando NAS di Ragusa, presso l'attività di Ristorante-Pizzeria-Sala Ricevimenti "IL GIARDINO DELLA CONTEA", sito a Modica in C/da Aurnia Gisana s.n., gestito dalla ditta **Allevamenti Iblei S.r.l.**, di cui è Rappresentante legale il sig. **ARMENIA Girolamo**, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., che ha sottoscritto il verbale per accettazione, essendo presente al momento dell'attività ispettiva;

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/213 del 05.08.2017, redatto alle ore 11:30, presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal Brigadiere **AGLIECO Sebastiano**, che unitamente al Mar. Maggiore **CAPPA Marcantonio** ed al Mar. Ord. **FICHERA Giuseppe** (tutti appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) ha effettuato la predetta ispezione, il 15 luglio 2017, in cui si è rilevata a carico dell'attività "IL GIARDINO DELLA CONTEA" violazione al Regolamento CE n.° 852/2004 "per avere omissso di dare preventiva comunicazione all'Autorità Sanitaria, omettendo la presentazione di una nuova SCIA/DIA della variazione apportata ai locali ed alla pianta planimetrica vidimata dall'ASP di Ragusa, in quanto la parte ha aumentato gli spazi, realizzando una sala per la somministrazione di circa 250 metri quadri, attrezzandola con tavoli e sedie, così anche il corridoio che conduce alla sala non risulta contemplato nella planimetria allegata all'autorizzazione";

Atteso che la predetta violazione al Regolamento CE n.° 852/2014 è a carico del Sig. **ARMENIA Girolamo**, quale Rappresentante legale della ditta **Allevamenti Iblei S.r.l.**, gerente l'attività di bar-pizzeria-sala ricevimenti "IL GIARDINO DELLA CONTEA", ed è sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, che prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;


Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato alla ditta in data 05.08.2017 a mezzo PEC allevamentiibleisrl@pec.it, specificando alla parte la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 1.000,00, pari sia al doppio del minimo che ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi (prot. gen n.° E-0025388 del 31.08.2017) proposti dal Sig. **ARMENIA Girolamo** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2017/213 del 05.08.2017, notificatogli il medesimo giorno dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente "c.s." Arcangelo Carletta, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E- 0032746 del 21.11.2017;

Vista la nota di convocazione ex art. 18 L.689/81, prot. n.° U-26 AA.GG., trasmessa da questa ASP con PEC del 04.01.2018, con la quale, in ottemperanza alla espressa richiesta della parte di essere sentita, si convocava la stessa per la data del 25.01.2018, ore 16:00;

Visto il Verbale di audizione parte del 25 gennaio 2018, rappresentato dal sig. Stracquadanio Giovanni giusta delega del ricorrente in atti, il quale si richiama al contenuto degli scritti sopra detti ed espone ampiamente le proprie difese, che illustra all'ufficio. In particolare il ricorrente asserisce in riferimento al verbale 2017/213 che nessuna variazione era stata apportata ai locali e alla pianta planimetrica vidimata dall'ASP di Ragusa, e nega di aver aumentato gli spazi, realizzando una sala per la somministrazione di circa 250 mq attrezzandola con tavoli e sedie in quanto il



cortile ove ciò sarebbe avvenuto è un locale di sgombero anche se sono in corso procedure per autorizzazione edilizia per un allestimento futuro, ma allo stato è adibito a riparo di tavoli e sedie, porta abiti, tovaglie ecc...in detto locale, ancorché pulito e bene tenuto, non era possibile consumare pasti né vi erano tavoli imbanditi.

Considerato quanto esposto dal Sig. Stracquadiano Giovanni, nella sua qualità, e più ampiamente dagli scritti difensivi ove il ricorrente, sig. Armenia, sostiene che in riferimento a questo spazio (*patio*) di circa 250 metri quadri c'è l'intenzione futura di allestirlo per creare un'ambiente connesso all'attività esistente (spazio ludico o altro ancora), ma che allo stato è utilizzato solo per sgombero, così come il corridoio di collegamento tra gli ambienti (*entrambi mancanti nella planimetria allegata all'autorizzazione vigente*), per cui, a suo dire, non c'era necessità di effettuare comunicazioni all'Autorità Sanitaria e relative variazioni alla planimetria allegata alla stessa, chiedendo pertanto l'annullamento del verbale medesimo, non essendo entrambi utilizzati per *produzione, trasformazione e distribuzione pasti*.

Considerato che le motivazioni addotte nelle memorie difensive, ovvero che tali spazi allo stato non erano utilizzati per l'accoglienza degli ospiti e la somministrazione pasti, non può considerarsi una valida motivazione all'annullamento del verbale 2017/213, poiché ogni variazione alla planimetria deve comunque essere comunicata all'autorità competente anche se gli spazi erano di fatto utilizzati solo per sgombero /deposito di merci e non accessibili alla clientela dell'attività, specie se, come nel caso in esame, erano tecnicamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande, con ciò realizzandosi la violazione contestata.

Accertata la responsabilità del ricorrente, nella sua qualità, per i fatti contestati relativamente alla mancata notifica all'Autorità competente delle variazioni apportate alla planimetria, rispetto a quella precedentemente depositata, al momento dell'atto ispettivo.

Tuttavia, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, si può concedere il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **ARMENIA Girolamo**, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., nella qualità di legale rappresentante della ditta "**Allevamenti Iblei S.r.l.**", gerente l'attività "IL GIARDINO DELLA CONTEA". il pagamento della somma totale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 500,00;**

Spese di accertamento e notificazione: €. 30,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00)

- quanto ad €. 46,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/213 del 05.08.2017 NAS di Ragusa;*

- quanto ad €. 500,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*". verbale di contestazione n.° 2017/213 del 05.08.2017 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;



E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: affari.general@pec.asp.rg.it, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ARMENIA Girolamo**, nella sua qualità, nato a Ragusa l'08.09.1935 e residente a Modica in C/da Cisterna Salemi Balate s.n., tramite PEC allevamentiibleisrl@pec.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa pec: srg33673@pec.carabinieri.it)

Si precisa che l'interessato potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 08.02.2018



Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

